



Berna, il 18 giugno 2007

Destinatari:

Governi cantionali

Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (responsabilità del detentore di cani pericolosi)

Apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di eseguire una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le organizzazioni mantello svizzere dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché presso le cerchie interessate.

Secondo l'articolo 56 del Codice delle obbligazioni (CO), i detentori di animali sono responsabili per i danni cagionati, tranne se possono provare di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodire e vigilare l'animale. La discussione circa le misure da adottare contro i cani pericolosi ha fatto emergere la richiesta di una più severa responsabilità per i detentori di animali e l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. Il 17 gennaio 2007, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di allestire un avamprogetto, pronto per la consultazione, di revisione parziale del Codice delle obbligazioni, che preveda una responsabilità per rischio applicabile ai detentori di cani pericolosi.

La proposta principale contenuta nell'avamprogetto di revisione consiste in una responsabilità per rischio per i detentori di cani pericolosi finalizzata a tutelare la vittima e a rafforzare la consapevolezza del rischio e il senso di responsabilità dei detentori. Trattandosi di una responsabilità molto severa, il campo d'applicazione della responsabilità per rischio deve essere limitato ai detentori di cani pericolosi.

Una responsabilità più severa priva i detentori di cani pericolosi della possibilità di liberarsi dalla responsabilità fornendo la prova della loro diligenza di cui all'articolo 56 CO. La responsabilità dei detentori di cani pericolosi diventa così una responsabilità per rischio e corrisponde a quella dei detentori di un veicolo a motore.

Il Consiglio federale dovrà definire in un'ordinanza i cani considerati pericolosi. Oltre a indicare determinate razze e incroci, può fissare anche altri criteri come ad esempio il peso o un comportamento palesemente aggressivo.

Nella variante I, il Consiglio federale propone una responsabilità per rischio per tutti i detentori di cani, sormontando così i problemi nel definire i cani considerati pericolosi.



Il Consiglio federale respinge una responsabilità obbligatoria di assicurazione civile, in quanto essa non rafforza la consapevolezza del rischio e il senso di responsabilità dei detentori di cani e non è applicabile senza lacune.

Un obbligo di assicurazione è tuttavia posto in discussione come variante II. Per ragioni di praticabilità e una più facile assicurabilità, tale obbligo deve valere per tutti i detentori di cani. Parallelamente, in questa variante anche la responsabilità per rischio è estesa a tutti i detentori di cani.

L'obbligo di assicurazione deve essere disciplinato negli articoli 56a-56f del Codice delle obbligazioni. L'esecuzione compete ai Cantoni.

La proposta di una responsabilità più severa come pure un eventuale obbligo di assicurazione possono essere realizzati senza modificare la Costituzione e quindi in tempi molto più rapidi rispetto a quanto necessario per le misure volte alla protezione dai cani pericolosi proposte dalla Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 05.453 Kohler, Divieto dei pitbull in Svizzera, e in merito alle quali il Consiglio federale si esprimerà soltanto in un secondo tempo.

Vi preghiamo di inviare il Vostro parere scritto (in tre esemplari) entro il 15 settembre 2007 all'indirizzo seguente: Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto privato, 3003 Berna, inviando parimenti, per e-mail, una copia all'indirizzo emanuella.gramegna@bj.admin.ch.

Altri esemplari della documentazione possono essere ordinati presso l'Ufficio federale di giustizia (tel. 031 / 322 41 54, fax 031 322 42 25) e possono essere consultati anche in Internet all'indirizzo <http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/gesellschaft/gesetzgebung/hunde.html>.

Ringraziandovi anticipatamente per la Vostra collaborazione, vogliate gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra massima stima.

Christoph Blocher
Consigliere federale

Allegati:

- Rapporto e avamprogetto
- Elenco dei destinatari della consultazione